



COMUNE DI BONATE SOPRA

24040

Provincia di Bergamo

Tel. 035.4996111

Ord. n. 18

Oggetto: **Ordinanza per la determinazione degli orari di apertura dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande.**

IL SINDACO

Richiamate:

- la L.R. 24.12.2003 n. 30 avente ad oggetto “disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande”;
- la D.G.R n. VIII/17516 del 17.05.2004 e la D.G.R. n. VIII/6495 del 23.01.2008 con le quali la Regione Lombardia ha emanato gli indirizzi generali in base ai quali i Comuni stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio delle attività di somministrazione alimenti e bevande;

Premesso che l’art. 17 della L.R. n. 30/2003 stabilisce che gli orari di apertura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti entro i limiti stabiliti dal Sindaco, sentito il parere della Commissione di cui all’art. 20 ed in conformità agli indirizzi generali emanati dalla Regione ai sensi dell’art. 8, comma 1;

Vista la deliberazione C.C. n. 25 del 01.04.2009 avente ad oggetto “Aggiornamento e modifica relazione e regolamento comunale sui criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l’attività di somministrazione alimenti e bevande”;

Visto l’art. 50, comma 7, del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;

Vista la L.R. 24.12.2003 n. 30;

ORDINA

Di determinare l’orario di apertura al pubblico degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande come di seguito indicato:

L’orario d’esercizio delle attività di somministrazione è rimesso alla libera determinazione degli esercenti, può essere articolato in funzione dell’attività prevalente che l’esercente intende svolgere.

In ogni caso, l’orario massimo di apertura non può eccedere la seguente fascia oraria:

- a) tra le ore 5,00 e le ore 2,00 del giorno successivo, per gli esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande costituisce attività prevalente;
- b) tra le ore 6,00 e le ore 00,30 del giorno successivo, per gli esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande costituisce attività prevalente situati nelle zone A) e B) di PRG vigente ad eccezione della zona B4 classificata “zona terziaria/ricettiva di tipo alberghiero”;
- c) tra le ore 7,00 e le ore 3,00 per gli esercizi che, congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande, effettuano attività d’intrattenimento danzante e/o musicale e di svago.

Per i soli esercizi di cui alle lettere l) ed m), Art. 14 del regolamento comunale, ubicati nelle zone A) e B) di PRG vigente, la fascia oraria massima di apertura è di 12 ore giornaliere; la chiusura di tali esercizi non può avvenire oltre le ore 23,00.

Gli esercenti sono tenuti a dare comunicazione scritta al Comune in merito agli orari che intendono esercitare, nonché ad esporre l'orario di apertura al pubblico.

Il Comune, sentita la Commissione di cui all'articolo 20 della LR n. 30/2003, può autorizzare particolari deroghe agli orari in occasione delle ricorrenze natalizie, di fine anno, di carnevale, delle feste patronali e di speciali manifestazioni locali.

A seguito di fenomeni accertati o comportamenti reiterati provocanti inquinamento acustico e/o disturbo alla quiete pubblica, da porsi in relazione all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, potranno essere adottati, relativamente ai singoli esercizi in questione, provvedimenti specifici di fissazione degli orari di attività anche difformi dai principi indicati nella presente ordinanza sia per l'attività di somministrazione sia per l'attività di intrattenimento eventualmente posta in essere.

Non sono soggette alle disposizioni sugli orari di cui al presente provvedimento le attività di somministrazione elencate dall'art. 21 della L.R. n. 30/2003 e dall'art. 8, comma 4, lett. b), c), d), e), f) e g).

L'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 23 della L.R. n. 30/2003.

E' disposta la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Lombardia, sezione di Brescia, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

L'Ufficio Polizia Locale è incaricato per l'esecuzione ed il controllo della presente ordinanza.

Dalla residenza Comunale li 07.04.2009

Il Sindaco
Giancarlo Bonifaccio